Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 15 luglio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, Via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 3 maggio 1957
registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1957
registro n. 26 Esercito, foglio n. 54

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare « sul campo » fatte dalle Autorità all'uopo delegate:

MEDAGLIA D'ARGENTO

COLAFIGLI Guido di Gaetano e di Peretti Giovannina, da Lucoli (L'Aquila), classe 1917, alpino VIII alpini battaglione « Val Tagliamento ». — Tiratore di squadra mitraglieri, già distintosi in precedenti fatti d'arme, ferito da schegge di bombe, in un momento critico del combattimento, incurante del dolore riprendeva il proprio posto nella squadra già duramente provata, contribuendo al mantenimento della posizione. In medesimo combattimento visto il nemico attaccare in forze soverchianti, incurante della reazione avversaria che metteva fuori combattimento i resti della squadra continuava da solo efficacemente il mitragliamento del nemico ostacolandone la azione. Ripiegava solo dopo aver sparato l'ultimo caricatore quando già il nemico aveva raggiunta la posizione della sua arma. — Fronte greco-albanese, 30 dicembre 1940 Mali Topojanit, 8 gennaio 1941.

GIACOMINI Carlo fu Tommaso, da Casalpusterlengo (Milano), classe 1902, aiutante m.v.s.n. 34° battaglione « M », gruppo cc. nn. « Valle Scrivia ». — Comandante di plotone fucilieri, conduceva con impulso trascinatore ed entusiasta, i suoi uomini alla conquista di un munito caposaldo violentemente conteso al nemico. Alla difesa di un caposaldo, venuti a mancare tutti gli ufficiali assumeva il comando della compagnia, e con perizia, serenità, sprezzo del pericolo, in quattro giorni di epica lotta contribuiva efficacemente in ripetuti contrattacchi a stroncare numerose infiltrazioni nemiche a tergo del battaglione. In momenti difficili, quando un violento fuoco di fucileria e di mortai arrecava impressionanti perdite al reparto, con parole infiammanti di amor patrio, rafforzava la volontà di resistenza dei legionari feriti, stanchi esausti ma non domi. Magnifica tempra di legionario valoroso e generoso. — Fronte del Don (Krassno-Orekowo), 11-17 dicembre 1942.

PIACENZA Guido di Alberto e di Pompei Edvige, da Mondovì (Cuneo), classe 1896, generale di brigata s.p.e. comando artiglieria XX C.A. (*alla memoria*). — Ufficiale generale di vasta cultura, di solida preparazione professionale, portava nel corso di numerosi combattimenti svoltisi in questo delicato scacchiere dell'A. S. il valido contributo della sua indiscussa competenza tecnica, dimostrando, in ogni circostanza, calma esemplare e sereno sprezzo del pericolo. Quale comandante l'artiglieria di un corpo di Armata operante, si prodigava incessantemente intervenendo, con azione personale, nei momenti più critici della battaglia che portava le nostre truppe per oltre 400 Km. in territorio egiziano, contribuendo validamente al vittorioso svolgimento delle operazioni. Colpito a morte, in seguito a bombardamento aereo, chiudeva la sua nobile esistenza, tutta dedicata al servizio della Patria. — A. S. 19 gennaio-26 giugno 1942.

MEDAGLIA DI BRONZO

ANTONACI Giuseppe fu Luigi e di Vitali Maria, da Galatina (Lecce), classe 1905, capitano medico s.p.e. 7° bersaglieri. — Dirigente del servizio sanitario di reggimento bersaglieri, chiedeva ed otteneva di recarsi a prestare la propria opera presso un battaglione impegnato in combattimento, per raggiungere il quale percorreva coraggiosamente zona minacciata da autoblindo avversarie e violentemente battuta dall'artiglieria. Giunto al battaglione, per una intera giornata, prodigava, allo scoperto, sotto il tiro dell'artiglieria e con sereno sprezzo del pericolo, le proprie cure ai molti feriti, alcuni dei quali salvava da morte certa con la pronta e sapiente assistenza prodigata. — A. S. 7 giugno 1942.

CINGOLANI Igino di Paolo, da Recanati (Macerata), classe 1901, centurione medico comando gruppo cc. nn. battaglione « Tagliamento ». — Ufficiale medico di gruppo, sostituiva l'ufficiale medico di un battaglione durante il combattimento. Sempre presente dove era necessaria la sua opera di sanitario, con sereno sprezzo del pericolo e con grande coraggio personale si univa ai combattenti in un cruento assalto, ponendo piede tra i primi su una posizione nemica duramente contesa. Al termine dell'azione, usciva dalla linea al richiamo di alcuni feriti, portandoli in salvo con grave rischio della propria persona. — Fronte russo del Don, Balka Seroki, 10-12 dicembre 1942.

CRISTI Maria Luisa fu Arnoldo e di Fragni Giuseppina, da Rapallo (Genova), classe 1907, infermiera. — In territorio occupato dal nemico accoglieva presso la sua abitazione un ufficiale e tre soldati che tentavano sfuggire alla prigionia. Durante numerose perquisizioni cui venne sottoposta la sua casa, subiva con fiero ed indomito coraggio insulti e saccheggi, minacciata di morte non piegava di fronte alla brutalità nemica la decisa volontà e la fermezza d'animo tese ad ogni costo a sottrarre i quattro connazionali alla cattura e l'ufficiale a sicura morte. Alto esempio di rare virtù e di amor patrio. — Bengasi, 14-29 gennaio 1942.

FACCHIN Massimo di Pietro, distretto Belluno, classe 1916, sottotenente fanteria complemento, 89° fanteria. — Comandante di un plotone fucilieri a rinforzo di un reparto alleato al presidio di un caposaldo duramente attaccato ed in parte occupato da preponderanti forze nemiche, benchè ferito non gravemente, alla testa, non abbandonava la lotta e continuava a dare esempio ai suoi fanti di alto spirito combattivo e di tenace volontà di resistere ad oltranza. — Nowo-Kalitwa (Don, Russia), 12-19 dicembre 1942.

JOCOBELLO Giovanni di Giuseppe, da Militello in Val di Catania (Catania), classe 1915, carrista, 15° fanteria « Savona ». — Cannoniere a bordo di un carro armato, già distintosi in precedenti combattimenti, con la cattura di numerosi prigionieri sempre primo ove maggiore era il pericolo, incitando con l'esempio i suoi compagni, la mattina del 27 dicembre 1941 si offrì nuovamente volontario per una difficile operazione; sopraffatto il suo reparto da forze soverchianti, gravemente ferito, continuava a dirigere contro il nemico il fuoco delle sue armi riuscendo a portare in salvo il carro con l'equipaggio dimostrando una superba tempra di carrista italiano. — Fronte libico-egiziano, 17 novembre-24 dicembre 1941.

PALAU Giuseppina di Pietro, classe 1909 da Genova, infermiera volontaria C.R.I. — Infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana, dal 10 agosto 1940 in Albania. Ha seguito le sorti di un ospedale da campo nella prima fase della guerra, tra i disagi ed i pericoli al seguito di una divisione. Ha prestato servizio poi dal 22 gennaio all'aprile al Centro ospedaliero avanzato di Berat. Finchè contratta nella cura degli infermi una grave forma d'infezione tifosa all'estremo limite delle sue forze ha dovuto riprendere con profonda tristezza la via del ritorno in Patria. Pur in fin di vita ha sempre sognato di poter ritornare alla sua missione in Berat. Infermiera di eccezionale valore professionale ha portato, nella sua missione in guerra, un elevato senso del dovere, un sereno sprezzo del pericolo a cui è stata esposta sia al seguito di un ospedale da campo divisionale sia al Centro ospedaliero avanzato di Berat continuamente bombardato. — Delvino-Berat, agosto 1940-marzo 1941.

(4048)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1957, n. 537.

Abrogazione e sostituzione dello statuto della Fondazione « Borse di studio Ingegnere Pedriali », in Forlì.

N. 537. Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene abrogato e sostituito lo statuto della Fondazione « Borse di studio Ingegnere Pedriali », in Forlì.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 167. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1957, n. 538.

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma, ad effettuare una permuta di terreni di sua proprietà.

N. 538. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, con sede in Roma, viene autorizzata ad effettuare una permuta di terreni di sua proprietà con altri di proprietà dell'ing. Natale Formini di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 168. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1957, n. 539.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena Penitente, in frazione Bettegno del comune di Pontevico (Brescia).

N. 539. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 23 marzo 1956, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena Penitente, in frazione Bettegno del comune di Pontevico (Brescia) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 149. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1957, n. 540.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria Consolata », con sede in Canneto Pavese (Pavia).

N. 540. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria Consolata », con sede in Canneto Pavese (Pavia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 163. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1957, n. 541.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Cecilia, in corso Genova del comune di Vigevano (Pavia).

N. 541. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vigevano in data 1° settembre 1956, integrato con postilla del 18 settembre dello stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Cecilia, in corso Genova del comune di Vigevano (Pavia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Govrno, registro n. 106, foglio n. 148. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1957, n. 542.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura, in Roma, della Congregazione delle suore missionarie di Nostra Signora d'Africa (Suore bianche), detta anche Collegio internazionale delle suore missionarie di Nostra Signora d'Africa.

N. 542. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura, in Roma, della Congregazione delle suore missionarie di Nostra Signora d'Africa (Suore bianche), detta anche Collegio internazionale delle suore missionarie di Nostra Signora d'Africa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 155. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1957, n. 543.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Gottardo Vescovo, in frazione San Gottardo del comune di Sospirolo (Belluno).

N. 543. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Feltre e Belluno in data 1° settembre 1956, integrato con dichiarazione del 31 agosto 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Gottardo Vescovo, in frazione San Gottardo del comune di Sospirolo (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 154. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1957, n. 544.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale del Cuore Immacolato di Maria SS.ma, in località Porta Nuova del comune di Verona.

N. 544. Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrochiale del Cuore Immacolato di Maria SS.ma, in località Porta Nuova del comune di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1957
Atti del Governo, registro n. 106, foglio n. 153. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1957.

Conferma del presidente e di un vice presidente e nomina dell'altro vice presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto l'art. 21 dello statuto dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, approvato con regio decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 100, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del predetto Istituto federale adottata nella riunione del 30 marzo 1957;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la conferma del dott ing. Francesco Ferruccio Smeraldi a presidente dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, con sede in Venezia, nonchè la conferma dell'avv. Arturo Frinzi e la nomina dell'avv. Walter Dolcini a vice presidente dell'Istituto stesso per gli esercizi 1957-1958 e 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 giugno 1957

GRONCHI

MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1957
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 4. — PETROCELLI

(4259)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 giugno 1957.

Nomina di membri effettivi e di membri supplenti del Comitato interministeriale per la protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 26 novembre 1956, con il quale si è provveduto alla costituzione, per il triennio 1957-1959, del Comitato interministeriale per la protezione civile, sotto la presidenza del Ministro per l'interno;

Ritenuta l'opportunità di chiamare a far parte di detto Comitato anche i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e dell'Alto Commissariato per l'alimentazione considerato che anche le dette Amministrazioni sono interessate in materia di protezione civile;

Viste le designazioni pervenute al riguardo dalle citate Amministrazioni;

Visto il foglio n. V/PA/2253/R/433 dell'8 maggio 1957, con il quale il Ministero della difesa chiede la sostituzione del gen. di C. A. Domingo Fornara, suo

rappresentante effettivo in seno a detto Comitato, con il gen. di C. A. Antonio Gualano, sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito;

Ritenuto di aderire a tale richiesta;

Decreta:

1. Sono chiamati a far parte del Comitato interministeriale per la protezione civile, per il triennio 1957-1959, in qualità di membri effettivi e supplenti i funzionari appresso indicati, designati dalle rispettive Amministrazioni:

Per il Ministero della pubblica istruzione:

De Tomasso dott. Michele, ispettore generale, membro effettivo;

Boeri dott. Ermanno, direttore di divisione, membro supplente.

Per l'Alto Commissariato per l'alimentazione:

Miraglia dott. Domenico, direttore generale Coordinamento servizi alimentari, membro effettivo;

Zambrano dott. Calisto, capo divisione Propaganda alimentare e assistenza soccorsi, membro supplente.

2. Il gen. di C. A. Antonio Gualano, sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito, è nominato membro effettivo del Comitato interministeriale per la protezione civile, quale rappresentante del Ministero della difesa, in sostituzione del gen. di C. A. Domingo Fornara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1957

ZOLI

(4221)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1957.

Integrazioni al decreto Ministeriale 6 maggio 1957, relativo alle opere per l'impianto ed il funzionamento di antenne indispensabili per lo svolgimento dei servizi radiotelegrafici e radiotelefonici affidati al Centro radioelettrico nazionale P.T. di Roma - Prato Smeraldo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale del 19 novembre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1956, relativo alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie al funzionamento della stazione radiotrasmittente P. T. di Roma-Prato Smeraldo, nonchè all'espropriazione di alcuni terreni limitrofi, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto Ministeriale del 6 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1957;

Considerato che le premesse del suindicato decreto Ministeriale del 6 maggio 1957 vanno integrate con l'inserzione del seguente sesto alinea:

« Considerato che sussistono tuttora le ragioni di urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie al funzionamento della stazione radiotrasmittente P. T. di Roma-Prato Smeraldo, dichiarate con il decreto Ministeriale del 19 novembre 1955 ».

Ritenuta la necessità di apportare l'integrazione suddetta, onde consentire l'immediata esecuzione delle opere di cui trattasi;

Decreta:

Il decreto Ministeriale del 6 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124, del 16 maggio 1957, fermo restando in ogni sua parte, per la causale di cui in narrativa, viene integrato come segue:

al sesto alinea delle premesse:

« Considerato che sussistono tuttora le ragioni di urgenza ed indifferibilità delle opere necessarie al funzionamento della stazione radiotrasmittente P. T. di Roma-Prato Smeraldo, dichiarate con il decreto Ministeriale del 19 novembre 1955 ».

e nel dispositivo:

« Le opere, di cui al decreto Ministeriale del 6 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 16 maggio 1957, sono dichiarate, oltre che di pubblica utilità, anche urgenti ed indifferibili, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 ».

Roma, addì 22 giugno 1957

Il Ministro: MATTARELLA

(4260)

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1957.

Norme per la concessione delle licenze di produzione e di imbottigliamento del vermouth e degli altri vini aromatizzati e per la vigilanza sulla preparazione e sul commercio dei detti prodotti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 16 marzo 1956, n. 108, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcoolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati;

Visto il decreto Ministeriale 21 giugno 1956, concernente la corresponsione, in modo virtuale, del prezzo del contrassegno di Stato per recipienti contenenti vermouth ed altri vini aromatizzati;

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1956, con il quale sono stabilite le caratteristiche dei contrassegni di Stato e le modalità per la loro applicazione sui recipienti contenenti vermouth ed altri vini aromatizzati;

Decreta:

CAPO I

Norme sul rilascio delle licenze

Art. 1.

A decorrere dal 18 luglio 1957 chiunque intende effettuare la produzione e l'imbottigliamento o soltanto lo imbottigliamento del vermouth e degli altri vini aromatizzati, esclusi i marsala speciali ad aromatizzazione non amara, deve munirsi della licenza prescritta dallo art. 10 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, per il cui rilascio vanno osservate le norme del presente decreto.

Art. 2.

Per ottenere la licenza di cui al precedente articolo, le ditte interessate devono avanzare domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nella domanda, redatta in triplice copia di cui una in bollo, deve essere indicato:

a) cognome e nome, ovvero la ragione o la denominazione sociale dell'impresa e il nome del suo legale rappresentante, e la sede dell'impresa;

b) se la licenza è richiesta per produzione e imbottigliamento o soltanto per imbottigliamento;

c) l'ubicazione dello stabilimento e la potenzialità degli impianti di produzione e imbottigliamento o di imbottigliamento;

d) la quantità di prodotto che il richiedente, in relazione alla potenzialità produttiva, intende produrre o imbottigliare annualmente.

La domanda deve essere corredata:

1) da una pianta planimetrica dello stabilimento, comprese le eventuali adiacenze e pertinenze, redatta in quattro esemplari, di cui due in bollo, in scala non inferiore a 1 a 200, accompagnata da una relazione descrittiva dei locali e della loro destinazione, nonchè della consistenza, capacità e destinazione delle vasche fisse, delle attrezzature e degli impianti;

2) da una relazione ispettiva dell'ufficiale sanitario del Comune ove ha sede lo stabilimento, o del competente medico provinciale, nel caso che nel Comune non vi sia un ufficio sanitario diretto da ufficiale sanitario nominato in seguito a pubblico concorso. Da tale relazione deve risultare che i locali, gli impianti, le attrezzature ed i servizi hanno i necessari requisiti igienici e che lo stabilimento è dotato di sufficiente disponibilità di acqua potabile;

3) dal certificato di iscrizione alla competente Camera di commercio, industria e agricoltura della Provincia ove ha sede lo stabilimento;

4) da un documento comprovante che il richiedente ha la disponibilità dello stabilimento o dei locali, qualora non ne sia proprietario;

5) dalla ricevuta di versamento della tassa sulle concessioni governative, da effettuarsi presso l'Ufficio del registro competente per territorio, nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3;

6) da una marca da bollo da L. 200 da applicare sulla copia del decreto di concessione della licenza;

7) da un certificato dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o della dogana competenti per territorio, comprovante l'autorizzazione all'esercizio dei magazzini fiduciari per la conservazione dell'alcole o dello zucchero (saccarosio) o di entrambi gravati da imposta di fabbricazione o da sovrimposta di confine, nei casi in cui tali magazzini sono prescritti dalle vigenti disposizioni. Tale certificato deve essere presentato soltanto dalle ditte produttrici.

La ricevuta e la marca da bollo di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo, dovranno essere rimesse al Ministero dell'agricoltura, a seguito di invito che il Ministero medesimo, a conclusione dell'istruttoria sulle domande, rivolgerà alle ditte richiedenti.

Art. 3.

La licenza è concessa a tempo indeterminato con decreto emesso, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio.

La licenza è contrassegnata da un numero d'ordine preceduto dalle sigle « P. I. » o « I », a seconda che si tratti di licenze di produzione e imbottigliamento o di imbottigliamento.

Il rilascio della licenza ha luogo mediante consegna al richiedente, per il tramite della prefettura della Provincia in cui ha sede lo stabilimento, di copia del decreto di concessione.

La licenza deve essere conservata presso lo stabilimento di produzione o di imbottigliamento, unitamente alla copia, bollata e vistata dal Ministero dell'agricoltura, della pianta planimetrica e relativa relazione descrittiva, di cui al punto 1) dell'art. 2 del presente decreto.

La licenza deve essere esibita, su semplice richiesta, agli addetti alla vigilanza.

Art. 4.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di disporre accertamenti per controllare se siano esatti i dati indicati nella domanda e nei documenti ad essa allegati e se sussista adeguato rapporto tra la quantità di prodotto che si intende produrre o imbottigliare e la capacità e potenzialità degli impianti e delle attrezzature dello stabilimento per il quale viene richiesta la licenza.

Analoghi accertamenti possono essere effettuati dai Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio per la parte di loro competenza.

Art. 5.

Per ogni stabilimento non può essere rilasciata che una sola licenza.

Le ditte che hanno più stabilimenti, anche se situati nello stesso Comune, devono munirsi di una licenza per ciascun stabilimento.

Il trasferimento della licenza a ditta diversa dalla intestataria deve essere preventivamente autorizzato dal Ministero dell'agricoltura, d'intesa con i Ministeri delle finanze e dell'industria e commercio.

Alla medesima preventiva autorizzazione sono soggetti gli ampliamenti, le trasformazioni che modifichino la struttura degli impianti o delle attrezzature fisse dello stabilimento, nonchè il cambiamento di destinazione dei locali di lavorazione.

In tal caso, alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una nuova pianta planimetrica in scala non inferiore a 1 a 200 accompagnata dalla relazione descrittiva di cui al punto 1) dell'art 2 del presente decreto, e da ogni altra notizia utile a specificare le modifiche che si intendono apportare.

Le autorizzazioni e una copia della nuova pianta planimetrica devono essere conservate a corredo della licenza.

Art. 6.

La licenza è soggetta — ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3 — al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, di un diritto, quale tassa sulle concessioni governative, nelle seguenti misure:

a) L. 10.000 per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento non superi i 500 hl. all'anno;

b) L. 20.000 per gli stabilimenti aventi potenzialità di produzione o di imbottigliamento da oltre 500 fino a 1000 hl. all'anno;

c) L. 40.000 per gli stabilimenti aventi potenzialità di produzione o di imbottigliamento da oltre 1000 fino a 2000 hl. all'anno,

d) L. 80.000 per gli stabilimenti aventi potenzialità di produzione o di imbottigliamento da oltre 2000 fino a 5000 hl. all'anno;

e) L. 150.000 per gli stabilimenti aventi potenzialità di produzione o di imbottigliamento superiore ai 5000 hl. all'anno.

Il relativo versamento deve essere effettuato, entro il mese di gennaio di ciascun anno, successivo a quello in cui è stata rilasciata la licenza, all'Ufficio del registro competente per territorio o sul conto corrente postale intestato all'Ufficio medesimo.

La tassa deve essere commisurata alla potenzialità annua di produzione o di imbottigliamento che risulti indicata nella licenza all'atto del rilascio della medesima, o, in caso di variazione, a quella risultante dalla relativa autorizzazione di cui al successivo articolo.

Art. 7.

Le variazioni di potenzialità annua di produzione o di imbottigliamento, a modifica di quella indicata nella licenza, che comportano anche variazione nella misura della tassa di cui al precedente articolo, devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su domanda delle ditte interessate, da avanzare entro il 30 ottobre di ogni anno, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 5 del presente decreto, qualora si tratti di variazione di potenzialità in seguito ad ampliamento dello stabilimento.

Alla medesima preventiva autorizzazione sono soggette le eventuali ulteriori variazioni di potenzialità.

Art. 8.

Gli stabilimenti ed i locali, nei quali si effettua la produzione e l'imbottigliamento o soltanto l'imbottigliamento dei vini aromatizzati, devono essere separati dai locali destinati alla vendita al minuto e non comunicare con essi neppure attraverso cortili.

Art. 9.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministeri dell'industria ed il commercio e delle finanze, di consentire che le ditte produttrici esportino il proprio prodotto indicando sui recipienti di cui all'art. 15 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, il nome di ditte ausiliarie da esse controllate e delle quali si avvalgano ai fini del loro commercio.

In tal caso sulla licenza devono indicarsi le ditte ausiliarie e, oltre al numero, di cui all'art. 3 secondo comma, del presente decreto, un sottonumero per ciascuna di esse.

CAPO II

Norme sulla composizione, distribuzione e conservazione delle bollette di legittimazione

Art. 10.

I registri bollettari per l'emissione delle bollette di legittimazione di cui all'art. 16 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, sono consegnati e dati in carico allo esercente lo stabilimento per la produzione di vini aromatizzati, munito di regolare licenza, dietro sua richiesta scritta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, per il fabbisogno di un trimestre. Alla fine di detto periodo l'esercente restituisce i bollettari scritturati all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, che li sostituisce con altrettanti bollettari in bianco.

I bollettari, in consegna allo stabilimento, scritturati, in caso di scritturazione, o in bianco, devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Art. 11.

La bolletta di legittimazione di cui all'art. 16 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, è costituita da una bolletta madre e da una figlia in tre esemplari e deve essere compilata e sottoscritta dall'esercente lo stabilimento di produzione di vini aromatizzati, o, sotto la sua responsabilità, da persona a ciò delegata.

Nella bolletta devono essere indicati, senza abrasioni o correzioni:

a) la ditta produttrice;

b) l'ubicazione dello stabilimento di produzione;

c) la ditta esercente lo stabilimento d'imbottigliamento o di rilavorazione;

d) l'ubicazione dello stabilimento d'imbottigliamento o di rilavorazione;

e) la quantità e la qualità del prodotto trasportato;

f) la data del rilascio, l'ora in cui il trasporto ha inizio, l'itinerario seguito ed il termine utile per giungere a destinazione.

Le bollette annullate per qualsiasi motivo devono essere contrapposte alla relativa matrice.

Dei tre esemplari della bolletta figlia il primo deve scortare il prodotto durante il trasporto ed è consegnato al destinatario; il secondo deve essere inviato lo stesso giorno dell'emissione della bolletta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento di produzione; il terzo deve essere allegato al registro di carico e scarico del produttore.

La bolletta di legittimazione, per i prodotti restituiti dagli imbottigliatori ai produttori o per quelli importati dall'estero e che hanno già assolto i diritti doganali, viene rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalle Dogane.

CAPO III

Norme sulla tenuta dei registri di produzione e di imbottigliamento

Art. 12.

I produttori di vini aromatizzati, esclusi i marsala speciali ad aromatizzazione non amara, a norma dello art. 11 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, devono tenere, in ogni stabilimento, un registro di produzione e, se effettuano l'imbottigliamento, un registro di imbottigliamento, mentre gli imbottigliatori degli stessi prodotti devono tenere soltanto un registro di imbottigliamento.

Detti registri, con fogli progressivamente numerati, devono essere vidimati, prima dell'uso, dal competente Ufficio delle imposte di fabbricazione o dalle Dogane.

I registri di produzione e di imbottigliamento devono essere redatti in conformità, rispettivamente, del Mod. *A* e del Mod. *B* allegati al presente decreto.

Le operazioni di registrazione, sia nel carico che nello scarico, devono essere effettuate giornalmente in ordine cronologico e possono essere raggruppate in un'unica registrazione giornaliera, qualora trattisi di operazioni omogenee.

Art. 13.

I registri scritturati, corredati dai relativi documenti di carico e scarico, debbono essere conservati presso lo stabilimento di produzione o di imbottigliamento per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e debbono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Art. 14.

Nel registro di produzione devono essere registrati:

1. *Nella parte del carico*:

a) le quantità di vini vermouth e di altri vini aromatizzati, esclusi i marsala speciali ad aromatizzazione non amara, detenuti alla data del 18 luglio 1957;

b) le quantità degli stessi prodotti ottenuti dalla lavorazione o dalla rilavorazione nel proprio stabilimento, indicando nella colonna n. 2 gli estremi del verbale di preparazione o della dichiarazione di lavoro;

c) i quantitativi di prodotti ricevuti da altri stabilimenti di produzione per l'ultimazione della lavorazione o rilavorazione, o i prodotti eventualmente restituiti dal destinatario, indicando nella colonna n. 2 gli estremi della bolletta di legittimazione;

d) i quantitativi di prodotto restituiti dal proprio reparto di imbottigliamento, annotando nella colonna n. 2 gli estremi dello scarico effettuato nel rispettivo registro di imbottigliamento;

e) le eventuali eccedenze, rispetto alle quantità di prodotto preso in carico che in ogni caso non possono superare il 2%.

I prodotti di cui alla lettera *b*) vengono presi in carico a partire dal momento in cui essi sono lasciati dagli organi di vigilanza a libera disposizione del produttore.

2. *Nella parte dello scarico*:

a) i quantitativi di prodotto sfuso destinato allo imbottigliamento nello stesso stabilimento del produttore, indicando nella colonna n. 2 gli estremi delle registrazioni di carico del registro di imbottigliamento;

b) i quantitativi di vini aromatizzati, da diluire con acqua gassata (semplice o di soda) destinati allo imbottigliamento nello stesso stabilimento del produttore, indicando nella colonna n. 2 gli estremi delle registrazioni di carico nel registro di imbottigliamento;

c) i quantitativi di prodotto sfuso che escono dallo stabilimento, indicando nella colonna n. 2 gli estremi delle bollette di legittimazione;

d) i quantitativi di prodotto sfuso, già iscritti nel carico e sottoposti a rilavorazione nello stesso stabilimento, indicando nella colonna n. 2 gli estremi del verbale di rilavorazione o della dichiarazione di lavoro;

e) gli eventuali cali di lavorazione e di giacenza che in ogni caso non possono superare il 3% del prodotto preso in carico.

Per rilavorazione si intende sia la preparazione dei vini aromatizzati effettuata con impiego di vermouth base di cui al terzo comma dell'art. 6 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, sia il taglio tra prodotti presi in carico con diverse e distinte denominazioni.

Art. 15.

Nel registro di imbottigliamento devono essere registrati:

1. *Nella parte del carico*:

a) le quantità di vini vermouth e di altri vini aromatizzati, esclusi i marsala speciali ad aromatizzazione non amara, detenuti alla data del 18 luglio 1957 allo stato sfuso o in recipienti non muniti di contrassegno di Stato per la quantità non presa in carico, se trattasi anche di produttore, nel registro di produzione;

b) le quantità degli stessi prodotti, ricevute dal proprio reparto di produzione, indicando nella colonna n. 2 gli estremi dello scarico effettuato nel registro di produzione;

c) le quantità degli stessi prodotti, provenienti da altri stabilimenti o dall'estero, con l'indicazione, rispettivamente, nella colonna n. 2, degli estremi della bolletta di legittimazione, o della bolletta d'importazione;

d) i quantitativi di prodotti già scaricati da sottoporre a nuovo condizionamento, indicando nella colonna n. 2 gli estremi della apposita dichiarazione di lavoro.

2. *Nella parte dello scarico*:

a) i quantitativi di prodotto confezionato in bottiglie o nei recipienti caratteristici di cui, rispettivamente, agli articoli 13 e 13-*bis* del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, e regolarmente muniti del contrassegno di Stato, indicando nella colonna n. 2 gli estremi della dichiarazione di imbottigliamento e nelle rispettive colonne il numero delle bottiglie o dei recipienti caratteristici distintamente per taglio; e la quantità complessiva del prodotto imbottigliato;

b) i quantitativi di prodotto restituiti al reparto di produzione dello stesso stabilimento, indicando, nella colonna n. 2, gli estremi della registrazione di carico effettuata nel registro di produzione;

c) i quantitativi di prodotto restituiti allo stato sfuso agli stabilimenti di produzione, indicando nella colonna n. 2 gli estremi della bolletta di legittimazione;

d) i quantitativi di vino aromatizzato sfuso passato alla diluizione con acqua gassata, indicando nella colonna n. 2, gli estremi del verbale di assistenza alla diluizione compilato dagli addetti alla vigilanza;

e) le eventuali perdite di prodotto sfuso che, in ogni caso, non possono superare il 3% del prodotto preso in carico.

CAPO IV

Norme per la vigilanza sulla preparazione dei vini aromatizzati

Art. 16.

La fabbricazione di vermouth e di altri vini aromatizzati in stabilimenti presso i quali è prescritta, a norma delle vigenti disposizioni, l'istituzione di magazzini fiduciari per la conservazione dell'alcool e dello zucchero gravati da imposta, è sottoposta a vigilanza continuativa dell'Amministrazione finanziaria.

La lavorazione deve essere effettuata in locali vincolati alla Finanza.

A tal fine le ditte produttrici, almeno cinque giorni prima di iniziare le operazioni di lavorazione (alcoolizzazione, zuccheraggio del vino base ed aggiunta di sostanze atte a conferire al prodotto sapori ed odori estranei al vino) devono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla competente Dogana una dichiarazione di lavoro, scritta senza cancellature o correzioni, in doppio esemplare, indicando:

a) la ditta produttrice, chi la rappresenta e l'ubicazione dello stabilimento;

b) i periodi e l'orario giornaliero di lavorazione;

c) la quantità e la qualità delle materie prime (vino naturale, marsala o vermouth base, zucchero, alcool, eccetera), che si intendono impiegare e i prodotti finiti che si vogliono ottenere.

Le dichiarazioni di lavoro non possono riferirsi a periodi lavorativi che eccedano lo stesso mese solare.

Dei due esemplari, della dichiarazione di lavoro, uno è trattenuto dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e l'altro, vistato dallo stesso Ufficio, è restituito alla ditta produttrice per essere conservato a corredo del registro di produzione.

La lavorazione deve avvenire in presenza degli agenti finanziari all'uopo incaricati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla Dogana che delle operazioni compiute redigono apposito verbale in doppio esemplare, in contraddittorio con il fabbricante. Un esemplare del verbale è consegnato al fabbricante.

Art. 17.

La fabbricazione di vini aromatizzati in stabilimenti presso i quali non è prescritta, a norma delle vigenti disposizioni, l'istituzione di magazzini fiduciari per la conservazione dell'alcole e dello zucchero gravati da imposta, è sottoposta alla vigilanza degli istituti incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, in esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, indicati nel decreto Ministeriale 25 settembre 1953.

A tal fine le ditte produttrici che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, almeno cinque giorni prima di iniziare le lavorazioni, devono presentare al competente Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi una dichiarazione di lavoro, in triplice esemplare, redatta in conformità a quella prevista nello articolo precedente.

Le dichiarazioni di lavoro non possono riferirsi a periodi lavorativi che eccedano lo stesso mese solare.

Dei tre esemplari, della dichiarazione di lavoro, il primo è trattenuto dal predetto Istituto di vigilanza, il secondo, vistato dallo stesso Istituto è restituito alla ditta produttrice, e il terzo è trasmesso all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente.

La lavorazione deve avvenire in presenza degli addetti alla vigilanza, all'uopo incaricati dal predetto Istituto, che delle operazioni compiute redigono apposito verbale, in doppio esemplare in contraddittorio con il fabbricante. Un esemplare del verbale è consegnato al fabbricante.

E' in facoltà dell'Istituto di vigilanza, qualora nella lavorazione siano impiegati come vino base soltanto marsala o vermouth, di consentire che la lavorazione venga effettuata anche senza la presenza di un proprio funzionario.

In tal caso l'Istituto predetto deve preventivamente autorizzare la lavorazione con apposita annotazione nella dichiarazione di lavoro.

Art. 18.

Il vino base diverso dal marsala e dal vermouth da impiegare nella lavorazione deve essere preventivamente sottoposto ad analisi da parte dei laboratori dell'Amministrazione finanziaria nel caso di cui all'art. 16 e dei laboratori degli Istituti di vigilanza nel caso di cui all'art. 17 del presente decreto per accertarne la genuinità. Il prodotto finito è lasciato a libera disposizione del fabbricante dopo che da parte dei suddetti organi sia stato accertato, mediante analisi, che esso corrisponde alle caratteristiche stabilite dal decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3.

Art. 19.

Gli imbottigliatori, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di imbottigliamento, devono presentare all'Uffico tecnico delle imposte di fabbricazione competente una dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare, scritta senza cancellature o correzioni, indicando:

a) la ditta imbottigliatrice, chi la rappresenta e la ubicazione dello stabilimento;

b) il periodo e l'orario giornaliero di lavorazione;

c) la quantità e la qualità dei prodotti da imbottigliare ed il numero e la capacità dei recipienti da usare.

Le dichiarazioni di lavoro non possono riferirsi a periodi di lavorazione che eccedano lo stesso mese solare.

Dei due esemplari della dichiarazione di lavoro, uno viene restituito alla ditta che ha l'obbligo di esibirlo ad ogni richiesta degli agenti addetti alla vigilanza.

Alla fine di ciascun giorno il fabbricante annota sulla dichiarazione di lavoro il numero dei recipienti condizionati, divisi per taglio, e la quantità complessiva di prodotto effettivamente imbottigliato.

Art. 20.

I prodotti destinati alla esportazione, preparati con caratteristiche diverse da quelle stabilite per il mercato interno, devono essere conservati in recipienti sui quali deve essere indicata la qualità e la quantità del prodotto, nonchè il paese di destinazione.

Art. 21.

Le spese per il personale incaricato della vigilanza sulle singole lavorazioni prevista dal presente decreto, sono a carico delle ditte interessate, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

CAPO V

Norme per il prelevamento dei campioni dei vini aromatizzati

Art. 22.

Gli organi e gli Istituti incaricati del servizio di vigilanza provvedono al prelevamento dei campioni dei vini

aromatizzati, delle sostanze e degli ingredienti impiegati nella loro preparazione in conformità delle vigenti disposizioni.

Quando il prelevamento dei campioni viene effettuato sul prodotto contenuto in una bottiglia aperta per la mescita, il liquido contenuto nella bottiglia è diviso in tre campioni di uguale volume.

Dei tre campioni prelevati, uno viene rilasciato all'interessato, mentre gli altri due vengono inviati all'Istituto analizzatore, insieme al verbale di prelevamento, di cui all'art. 105 del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361.

L'Istituto analizzatore, in caso di denuncia, deve conservare un campione a disposizione dell'autorità giudiziaria per l'eventuale revisione dell'analisi.

Art. 23.

Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo precedente, si procede anche al prelevamento delle bottiglie sigillate dello stesso prodotto, per stabilire, mediante analisi, l'identità o meno tra il prodotto prelevato dalla bottiglia aperta e quello contenuto nelle bottiglie sigillate.

CAPO VI

Norme transitorie

Art. 24.

A partire dal 18 luglio 1957, le ditte che siano già in possesso di licenza per la produzione del vermouth e degli aperitivi a base di vino, possono continuare ad esercitare la produzione e l'imbottigliamento a scopo di commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati, fino alla comunicazione dell'esito della domanda, purchè presentino, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione della licenza di cui all'art. 10 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3.

Alla domanda devono essere allegati tutti i documenti di cui all'art. 2 del presente decreto, con l'indicazione del numero della vecchia licenza di cui la ditta interessata è già in possesso, nonchè la ricevuta comprovante il pagamento della tassa di concessione governativa, nella misura stabilita dall'art. 10 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, al netto dell'importo già pagato per il rinnovo della licenza annuale per l'anno 1957.

Art. 25.

Le ditte che alla data di pubblicazione del presente decreto esercitino l'imbottigliamento del vermouth e degli altri vini aromatizzati, possono continuare tale attività fino alla comunicazione dell'esito della domanda, purchè presentino, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, corredata dei documenti di cui all'art. 2 del presente decreto, per la concessione della licenza di cui all'art. 10 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento della tassa sulle concessioni governative, nonchè una marca da bollo da lire 200, di cui all'art. 2, numeri 5) e 6) del presente decreto.

Art. 26.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'atto della ricezione della domanda, prevista dagli articoli 24 e 25, rilascia apposita ricevuta da esibirsi, su semplice richiesta, agli addetti alla vigilanza.

Nel caso di esito sfavorevole della domanda, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ne dà notizia anche alla Prefettura, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed agli Istituti di vigilanza competenti per territorio.

Art. 27.

Chiunque, alla data del 18 luglio 1957, detiene allo stato sfuso o in recipienti non muniti di contrassegno di Stato, vermouth ed altri vini aromatizzati, esclusi i marsala speciali ad aromatizzazione non amara, deve farne denuncia scritta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alle dogane, o ai locali Comandi della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data suddetta, indicando la qualità, la quantità del prodotto ed il luogo dove esso è detenuto. Le ditte diverse dai fabbricanti a degli imbottigliatori debbono indicare nella denuncia stessa anche il numero e la capacità dei recipienti in cui intendono confezionare il prodotto.

Per la merce viaggiante l'obbligo della denuncia incombe al destinatario.

La denuncia di cui ai precedenti comma deve essere redatta in doppio esemplare uno dei quali viene restituito agli interessati con l'annotazione di ricevuta appostavi dall'Ufficio o Comando ricevente.

Art. 28.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione provvede alla regolarizzazione del prodotto denunciato ai termini dell'articolo precedente, mediante applicazione dei contrassegni di Stato sui relativi recipienti.

Per i prodotti per i quali è stato virtualmente corrisposto il prezzo dei contrassegni di Stato, nei modi previsti dagli articoli 2 e 4 del decreto Ministeriale 21 giugno 1956, non è dovuto il pagamento del prezzo dei contrassegni applicati per la regolarizzazione.

Art. 29.

Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente decreto sono perseguite a norma del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108 e del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

Art. 30.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1957

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria e commercio
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1957
Registro n. 16 Agricoltura e foreste, foglio n. 138. — PALADINI

MOD. *A*

REGISTRO DI PRODUZIONE

Data della lavorazione	ESTREMI DEI DOCUMENTI DI CARICO E SCARICO	Vermouth		Marsala speciale aromatizzazione amara		Altri vini aromatizzati		*Osservazioni*
		carico lt.	scarico lt.	carico lt.	scarico lt.	carico lt.	scarico lt.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

MOD. *B*

REGISTRO DI IMBOTTIGLIAMENTO

Data della lavorazione	ESTREMI DEI DOCUMENTI DI CARICO E SCARICO	Carico prodotto Sfuso litri		SCARICO PRODOTTO CONFEZIONATO												Scarico prodotto sfuso	
				in bottiglie da								in recipienti speciali		Prodotto effettivo contenuto in litri			
				litri 2 n.		litri 1 n.		litri ½ n.		lt. fino a 0,10 n.		da lt.	da lt.				
		marsala speciale aromatizz. amara	Altri vini aromatizzati	marsala speciali aromatizz. amara	altri vini aromatizzati	marsala speciali aromatizz. amara	altri vini aromatizzati	marsala speciali aromatizz. amara	altri vini aromatizzati	marsala speciali aromatizz. amara	altri vini aromatizzati			marsala speciali aromatizz. amara	Altri vini aromatizzati	marsala speciali aromatizz. amara	Altri vini aromatizzati
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(8)	(9)	(9)	(10)	(10)

(4224)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXV Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo », di Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della Esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXXV Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo » che avrà luogo a Milano, dal 30 novembre al 9 dicembre 1957 godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 4 luglio 1957

p. *Il Ministro*: SULLO

(4223)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « XXI Fiera del Levante - campionaria internazionale », di Bari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della Esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXI Fiera del Levante campionaria internazionale », che avrà luogo a Bari dal 7 al 25 settembre 1957, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 8 luglio 1957

p. *Il Ministro*: SULLO

(4222)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 16 aprile 1957, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 122, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ailano (Caserta) di un mutuo di L. 1.295.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4205)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 193, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vittoria (Ragusa) di un mutuo di L. 82.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4269)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 20 marzo 1957, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1957, registro n. 17 Interno, foglio n. 190, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Agira (Enna) di un mutuo di L. 700.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(4270)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione riportata a pagina 1101 della *Gazzetta Ufficiale* n. 78, del 25 marzo 1957, si chiarisce che il mutuo di L. 2.070.000 autorizzato in favore del comune di Piagge (Pesaro) si riferisce al bilancio 1955 anzichè a quello 1956.

(4271)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Attivazione di servizio fonotelegrafico

In data 1° febbraio 1957 è stato attivato il servizio fonotelegrafico nell'ufficio postale di Chieti succursale n. 3 (Villaggio Luigi Femminelle) in collegamento con l'ufficio telegrafico principale di Chieti.

(4093)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa edilizia alloggi per insegnanti ed impiegati statali « A.P.I. », con sede in Genova.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 giugno 1957, i poteri conferiti al rag. Attilio Rossi, commissario della Società cooperativa edilizia alloggi per insegnanti ed impiegati statali « A.P.I. », con sede in Genova, sono stati prorogati dal 30 giugno al 30 agosto 1957.

(4071)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 27 maggio 1957, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i *terreni* espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della *legge* 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità arrotondato (capitale nominale)	Ammontare interessi (arrotondato)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria		TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		in data 27-5-1957	Registrato alla Corte dei conti							
									Reg. Agric.						
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	Lire	Lire			
	Ente Puglia e Lucania														
1	DE GEMMIS Nicola fu Domenico	6- 9-52	1472	14- 9-54	281	7-12-54	3222-1126	12- 6-57	13	328	800.000	55.000	Bando di Napoli	Sede di Bari	Bari
2	DE GEMMIS Nicola fu Domenico	6- 9-52	1473	2- 3-54	122	29- 5-54	3223-1127	12- 6-57	13	329	1.755.000	80.000	Id.	Id.	Id.
3	DE GEMMIS Nicola fu Domenico	6- 9-52	1474	2- 3-54	122	29- 5-54	3224-1128	12- 6-57	13	330	2.190.000	105.000	Id.	Id.	Id.
4	LA CAVA Domenica fu Pietro	30- 8-51	789	14- 6-53	170	28- 7-53	3225-1129	12- 6-57	13	331	50.400.000	4.445.000	Id.	Id.	Id.
5	MATERI Vittorio fu Ferdinando	28-12-52	4264	24- 8-54	263	16-11-54	3226-1130	12- 6-57	13	332	4.235.000	325.000	Id.	Id.	Id.
6	MENDAIA Matteo fu Giovan Battista	19-11-52	2132	4-12-54	75	1- 4-55	3227-1131	12- 6-57	13	333	6.640.000	485.000	Id.	Id.	Id.
7	PAVONCELLI Antonio fu Nicola	27-12-52	3487	15- 7-55	210	12- 9-55	3228-1132	12- 6-57	13	334	23.540.000	2.375.000	Id.	Id.	Id.

Roma, addì 25 giugno 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(3998)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona di Scandiano (Reggio Emilia)

Il divieto di caccia e uccellagione disposto, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, con i decreti Ministeriali 18 agosto 1952, 24 luglio 1953, 4 agosto 1954, 23 ottobre 1955 e 20 agosto 1956, della zona di Scandiano (Reggio Emilia), dell'estensione di ettari 1201, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 18 agosto 1952, viene prorogato fino al 30 giugno 1958.

(4086)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3a *pubblicazione*) Elenco n. 24

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2961 — Data: 2 febbraio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Padula Biagio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 30.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1829 — Data: 2 febbraio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Padula Biagio fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: al portatore 21 — Capitale L. 11.800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 23 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Giordano Camillo fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 7 — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 35 — Data: 23 agosto 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Cassa di Risparmio di Latina — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 22.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 — Data: 18 aprile 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Dall'Olio Fortunato fu Eliseo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5780 — Data: 2 aprile 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Telese Mario di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 78.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 566 — Data: 6 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Astarita Aniello di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 28 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Siracusa — Intestazione: Caruso Corrado — Titoli del Debito pubblico: nominativi 4 — Capitale L. 31.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 102 — Data: 20 dicembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: Caputo Dionisio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 100.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 15 giugno 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(3789)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 luglio 1957

1 Dollaro USA	624,85
1 Dollaro canadese	656,062
1 Franco svizzero lib.	145,762
1 Corona danese	89,86
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	120,125
1 Fiorino olandese	163,405
1 Franco belga	12,407
100 Franchi francesi	177,22
1 Franco svizzero acc.	142,465
1 Lira sterlina	1737,625
1 Marco germanico	148,77
1 Scellino austriaco	24,045

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita in località Malcontenta in comune di Mira (Venezia) facente parte del Naviglio Brenta.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 4 marzo 1957, n. 809(56), è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita in località Malcontenta, in comune di Mira (Venezia), facente parte del Naviglio Brenta, segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 30, mappale 76/B, della superficie di mq. 80 ed indicata nella planimetria rilasciata dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia nel luglio 1956 in scala 1:2000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4088)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno sita in località Casa Umana di Madonna del Bosco del comune di Alfonsine (Ravenna) posta in sinistra del fiume Reno.

Con decreto 16 gennaio 1957, n. 1200/55 del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno in sinistra del fiume Reno in località Casa Umana di Madonna del Bosco del comune di Alfonsine (Ravenna) segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 46, mappale n. 18, della superficie di ettari 0.24.40 ed indicata nell'estratto catastale rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale - Sezione autonoma di Ravenna il 6 febbraio 1955 in scala 1:2000, estratto che fa parte integrante del decreto stesso.

(4090)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un terreno facente parte del vecchio alveo in destra del fiume Ticino immediatamente a valle del ponte della Libertà in comune di Pavia.

Con decreto del 7 dicembre 1956, n. 1204 (55) emesso dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato della zona di terreno formante un tratto del vecchio alveo destro del fiume Ticino immediatamente a valle del ponte della Libertà, in comune di Pavia, della superficie di ettari 3.01.75 ed indicata nella planimetria dell'Ufficio tecnico erariale di Pavia del 28 aprile 1954, in scala 1:2000, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4091)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del concorso a quarantuno posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto Ministeriale 28 giugno 1956.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1957, registro n. 1 Interno, foglio n. 262, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esami per il conferimento di quarantuno posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova (carriera esecutiva);

Ritenuta la necessità di sostituire il dott. D'Ippolito Carlo, direttore di sezione, destinato ad altro incarico, con il direttore di Ragioneria di seconda classe dott. Mignone Giuseppe;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1953, n. 738;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Il direttore di Ragioneria di seconda classe dott. Mignone Giuseppe è nominato componente la Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse in sostituzione del dott. D'Ippolito Carlo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 maggio 1957

p. *Il Ministro* BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *giugno* 1957
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 364. — OLIVA

(4242)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego della carriera esecutiva presso il Ministero della marina mercantile spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno. (Circolare 5 luglio 1957).

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione centrale della marina mercantile, n. 7 (sette) posti di applicato spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendono concorrere ai suindicati posti, dovranno presentare al Corpo di appartenenza, non oltre il 31 agosto 1957, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento) nella quale essi dovranno obbligarsi di raggiungere, in caso di nomina, la sede di Roma e di risiedervi.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla data di presentazione, trasmesse, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate della prescritta copia dei documenti matricolari e caratteristici degli interessati e di uno specchio indicante, al lordo di ogni ritenuta e deduzione, gli assegni di cui essi sono in godimento.

Le domande presentate dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni delle finanze, della grazia e giustizia e dell'interno dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio, alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), entro il termine massimo di giorni 20 (venti) da quello fissato per la presentazione delle domande (31 agosto 1957).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta degli assegni iniziali della qualifica di applicato, l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) dei quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: BOVETTI

(4243)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a quattordici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili, carriera di concetto.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1957, registro n. 8, foglio n. 66, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 15 aprile 1957, con il quale è stato indetto un concorso a quattordici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili della carriera di concetto;

Visto l'art. 23 del regolamento organico per il personale del Ministero, approvato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattordici posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei servizi contabili della carriera di concetto del Ministero, indetto con il decreto citato nelle premesse è costituita dal direttore generale dott. Domenico Miraglia, presidente, dal prof. Cesare Cosciani, dell'Università di Firenze, dal direttore di divisione dott. Diego Menicocci.

Segretario della Commissione è il geom. Vittorio Zara, segretario contabile principale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il riscontro e la registrazione.

Roma, addì 21 giugno 1957

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *luglio* 1957
Registro n. 16 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 34

(4216)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1957, registro n. 25, foglio n. 85, è stato dichiarato inammissibile il ricorso del signor Giudice Francesco contro la sua esclusione dalla graduatoria degli aspiranti al posto di applicato di segreteria supplente presso la Scuola media di Falerna.

(4133)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 26 gennaio 1957, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;

Vista la lettera dell'11 giugno 1957, n. 1340, con la quale il sindaco di Castrignano del Capo ha comunicato che il dott. Pagliara Giuseppe non ha assunto servizio nel termine assegnatogli, senza giustificato motivo;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo che segua immediatamente in graduatoria il dott. Pagliara Giuseppe rinunciatario al posto, ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cannoletta Domenico è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Castrignano del Capo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 26 giugno 1957

Il prefetto: TORRISI

(4110)

PREFETTURA DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 4464, del 22 febbraio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Catania, al 30 novembre 1954, concorso bandito con decreto prefettizio n. 13373, in data 2 aprile 1955;

Visto il successivo decreto prefettizio n. 4464, in data 22 febbraio 1957, con il quale sono state assegnate ai vincitori le condotte veterinarie messe a concorso;

Ritenuto che il dott. Barchitta Gaetano, già dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Raddusa, ha rinunziato a tale sede e che, pertanto, occorre provvedere all'assegnazione della predetta sede al candidato che segue in ordine di graduatoria;

Viste le domande presentate dai concorrenti con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie e all'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Mattia Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Raddusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Catania, addì 26 giugno 1957

Il prefetto: RIZZO

(4112)

PREFETTURA DI PALERMO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 7421 del 15 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207 del 20 agosto 1956, con il quale vennero assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1953, ai candidati dichiarati vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio n. 20901 del 6 maggio 1954;

Considerato che a seguito della rinuncia di alcuni vincitori occorre modificare il predetto decreto di assegnazione;

Viste le domande dei candidati con l'indicazione delle sedi preferenziali;

Viste le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia degli stessi candidati;

Decreta:

Ai seguenti sanitari, che regolarmente interpellati hanno dichiarato di accettare la nomina, è assegnata la condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Carruba Toscano dott. Giovanni: Palermo, borgata;
2) Torre dott. Stefano: Corleone, prima condotta;
3) La Mattina dott. Giuseppe: Giardinello;
4) Guardi dott. Tommaso: Ventimiglia di Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e dell'Ufficio sanitario provinciale di Palermo, nonchè a quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 5 maggio 1957

Il prefetto: MIGLIORE

(4113)

PREFETTURA DI MESSINA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Messina

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il decreto n. 29421 del 26 aprile 1956, col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1950;

Visto il decreto stesso numero e data, col quale sono stati dichiarati i sanitari vincitori delle condotte mediche;

Considerato che il vincitore della condotta di Tripi, nominato con deliberazione n. 17 del 6 febbraio 1957, approvata dalla Commissione provinciale di controllo il 19 febbraio 1957, è dichiarato decaduto per non avere assunto servizio nel termine assegnatogli;

Ritenuto, pertanto, che ricorrendo le condizioni previste dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, occorre provvedere alla nomina del concorrente che segue in graduatoria;

Visto il citato art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Germanà Crocco Salvatore è dichiarato vincitore della prima condotta medica di Tripi.

Il sindaco del comune di Tripi è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Messina, addì 18 giugno 1957

Il prefetto: RUSSO

(4111)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.